



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

Ordinanza n. TE 60 /2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli.

VISTO

il "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli" approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.10.2002;

CONSIDERATO

che, a seguito di riunioni tecniche intercorse tra la Capitaneria di Porto di Napoli e le Autorità Marittime di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, la Società Rimorchiatori Napoletani, concessionaria del servizio nel porto di Napoli e l'utenza locale interessata, è stata predisposta una nuova bozza di Regolamento unico del servizio di rimorchio per i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;

RILEVATO

che a seguito della prima istruttoria svolta :

- l'Autorità Portuale di Napoli, con nota n. 1131 in data 30.07.2010, ha fornito la propria intesa, esprimendo parere favorevole in merito alla revisione del regolamento di rimorchio relativamente ai porti di Napoli e Castellammare di Stabia, rientranti nella propria giurisdizione;
- la Federagenti, con nota prot. 320-MP/am, in data 04.08.2010, ha espresso parere favorevole;
- la Federimorchiatori, con nota n. 985 del 14.09.2010, ha espresso parere favorevole;
- l'Assorimorchiatori, con nota n. 1427/10 del 20.09.2010, ha espresso parere favorevole;
- la Confitarma e la Fedarlinea, con nota congiunta in data 21.10.2010, hanno espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento unico del servizio di rimorchio per i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;

VISTO

il dispaccio n. M_TRA/PORTI/14164 in data 28.10.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di ritenere opportune alcune modifiche/integrazioni al testo del Regolamento predisposto;

CONSIDERATO che, a seguito dell'espletamento della seconda istruttoria, resasi necessaria per effetto delle osservazioni formulate dal predetto Ministero, Confitarma e Assorimorchiatori, nell'esprimere parere favorevole in merito alla bozza di regolamento unico del servizio di rimorchio per i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, hanno suggerito di estrapolare dal suddetto regolamento le norme in materia di obbligatorietà del servizio di rimorchio, di stretta competenza della sola Autorità Marittima, non potendo essere oggetto di intesa con l'Autorità Portuale;

VISTO il dispaccio n. 0004995 in data 05.04.2011 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di ritenere ragionevole la richiesta di Confitarma di estrapolare dal Regolamento di rimorchio le disposizioni riguardanti l'obbligatorietà del servizio;

CONSIDERATO altresì che il predetto Ministero, con il dispaccio sopra richiamato, ha partecipato di ritenere che, ai fini dell'emanazione della separata presente ordinanza in materia di obbligatorietà del servizio, non debbano essere acquisiti ulteriori pareri dalle Associazioni rappresentative dell'erogatore e dei fruitori del servizio, che risultano essersi già espresse in merito alle modifiche regolamentari, analogamente all'obbligatorietà del servizio che quindi deve essere semplicemente confermata, seppure con uno strumento diverso, nella sua vigente portata;

RAVVISATA la necessità, ai fini della sicurezza portuale e della salvaguardia delle strutture portuali, di confermare le disposizioni in materia di obbligatorietà del servizio già contenute nel "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli" approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.10.2002;

VISTO il Decreto n. 69/2011 in data 26.05.2011 con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Napoli ha fissato al 1° giugno 2011 l'entrata in vigore, nel porto di Napoli, del "Regolamento unico del servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata", approvato con Decreto in data 16.05.2011 del Direttore Generale della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

VISTI l'art. 102 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 - Nell'ambito del porto di Napoli è permanente l'obbligo dell'uso dei rimorchiatori per i seguenti casi:

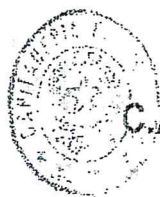
- a) manovre di ormeggio o disormeggio di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso, di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate;
- b) manovre di ormeggio o disormeggio di navi superiori a 5000 GT destinate alle banchine del Molo BAUSAN e al Molo FLAVIO GIOIA ponente, se non munite di elica trasversale;
- c) manovre di ormeggio o disormeggio di navi superiori a 5000 GT destinate agli ormeggi del molo ANGIOINO e agli ormeggi di Calata, se non munite di elica trasversale.

Nell'ambito del porto di Napoli, inoltre, l'impiego dei rimorchiatori può essere reso occasionalmente e temporaneamente obbligatorio dall'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per determinati tipi di navi, per la pericolosità del loro carico, per salvaguardare l'integrità di particolari attrezzature di banchina, in presenza di sfavorevoli condizioni meteomarine, per contingenti esigenze di sicurezza del porto e delle navi.

L'Autorità Marittima, in deroga all'obbligo di cui ai precedenti punti a), b) e c), può autorizzare le navi a manovrare senza l'impiego del rimorchiatore, qualora la Società concessionaria non fosse in grado, per contingenti motivazioni, di fornire il servizio.

Art. 2 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza 1° giugno 2011.
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Napoli, li 9605.2011



IL COMANDANTE
C.A.(CP) Domenico PICONE